

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente l'emissione di un prestito di Fr. 25.000.000,— al 4 ½% - 1965

(del 13 aprile 1965)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Per meglio esprimere la necessità odierna dello Stato di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per far fronte agli impegni assunti nell'esecuzione delle opere pubbliche votate dal Gran Consiglio, presentiamo il seguente specchio sui saldi del c.c. d'esercizio presso la Banca dello Stato, estratto dai bilanci di chiusura degli ultimi 5 anni :

	1960	1961	1962	1963	1964
*)	— 2.385.738	— 1.725.407	+ 850.900	+ 1.911.000	— 13.623.780

Inoltre, al 31 dicembre 1964 esisteva pure un saldo passivo di 5 milioni di franchi per rrescrizioni in circolazione fornite dalla Banca dello Stato.

L'ultimo prestito emesso dal Cantone risale al 1956 per l'importo di 20.000.000 di franchi, come al DL 14 marzo 1956.

Analizzando le opere straordinarie eseguite dal 1957 ad oggi, i cui decreti legislativi danno la facoltà allo Stato di contrarre prestiti per il finanziamento dei crediti votati, abbiamo le seguenti cifre :

Anno	Sostanza amministr. (Nuove costruz. aggiunte e miglior.)	Investimenti da ammortizzare (strade e ponti q.p. strade naz.)	Investimenti finanziari (partecip. capit. dotaz. ecc.)	Totale
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1957	3.074.120	8.458.198	2.400.000	13.932.318
1958	2.495.760	8.302.833	2.636.508	13.435.101
1959	2.769.729	11.766.235	500.000	15.035.964
1960	4.020.587	15.795.167	4.400.000	24.215.754
1961	5.916.195	21.754.332	2.500.000	30.170.527
1962	5.642.703	34.044.350	5.900.000	45.587.053
1963	5.430.697	28.746.003	6.250.000	40.426.700
1964	13.696.666	38.341.483	15.472.300	67.510.449
<b>Totali</b>	<b>43.046.457</b>	<b>167.208.601</b>	<b>40.058.808</b>	<b>250.313.866</b>

\*) — saldo passivo  
+ saldo attivo

Riassumendo, dal 1957 al 1964 il Cantone ha avuto una spesa lorda di 250 milioni di franchi nel settore degli *investimenti*, in opere cioè che non vengono finanziate dalle entrate ordinarie dello Stato.

Infatti, il finanziamento delle opere suddette è avvenuto nel seguente modo :

- 1) con i contributi della Confederazione, dei Comuni e di altri enti pubblici per la costruzione delle strade, e con gli ammortamenti delle spese di investimento caricati alla parte ordinaria del bilancio, per un importo complessivo di *franchi 93.000.000,—* ;
- 2) con i profitti sui residui consistenti in particolare dal maggior accertamento delle imposte, per un ammontare di *Fr. 47.000.000,—* ;
- 3) con l'impiego del deposito presso la cassa cantonale della C.P. dei dipendenti dello Stato, che dal 1957 al 1964 ammonta a *Fr. 60.000.000,—* ;
- 4) con il miglioramento dell'incasso delle imposte (anno in corso e residui) che nel 1964 ha superato di *Fr. 20.000.000,—* il gettito annuo consuntivato ;
- 5) con le maggiori entrate dell'esercizio 1964 : 3 milioni di maggior entrata ordinaria e 7 milioni quale avanzo gestione residui, quindi per un importo complessivo di *Fr. 10.000.000,—*.

Dai 5 punti suesposti risulta pertanto assicurato il finanziamento fino a *franchi 230.000.000,—*.

Rimangono ancora scoperti 20 milioni di franchi, ragione per cui già nell'ottobre 1964 si sono intavolate trattative con la Banca dello Stato per l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario.

In data 23 marzo 1965 la Banca dello Stato ci comunica che la Commissione competente per la programmazione delle emissioni dei prestiti obbligazionari per il II trimestre 1965 ha fissato a *Fr. 35.000.000,—* l'ammontare del prestito 1965 Cantone Ticino. Tuttavia l'attuale situazione del mercato consiglia di limitare l'importo a *Fr. 25.000.000,—*.

Il prestito di *Fr. 25.000.000,—* deve servire al consolidamento delle partecipazioni dello Stato alle imprese idroelettriche ed al finanziamento di altre opere pubbliche (costruzione di scuole e di strade).

L'offerta definitiva, pervenutaci in data 12 aprile 1965 dalla Banca dello Stato in nome dell'Unione delle Banche cantonali svizzere e del Cartello di Banche svizzere, ci sottomette le seguenti condizioni :

<i>Tasso d'interesse :</i>	4 ½ %, cedole annuali al 31 maggio, godimento 31 maggio 1965.
<i>Durata del prestito :</i>	15/10 anni, con facoltà di rimborsare totalmente o parzialmente il prestito trascorsi 10 anni, col preavviso di tre mesi.
<i>Titoli :</i>	Il prestito è suddiviso in obbligazioni di franchi 1.000,— e Fr. 5.000,— al portatore.
<i>Prezzo di emissione :</i>	98,40 % più 0,60 taxa di bollo sulle obbligazioni.
<i>Commissione di garanzia :</i>	1 ½ %.
<i>Termine di sottoscrizione :</i>	dal 29 aprile al 5 maggio 1965.
<i>Termine di liberazione :</i>	dal 31 maggio al 15 giugno 1965.
<i>Spese di emissione :</i>	prospetti, cedole di sottoscrizione, pubblicazioni, stampe dei titoli, ecc., a carico del Cantone.
<i>Quotazione :</i>	nelle borse di Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, a spese del Cantone.

Le condizioni del mercato dei capitali hanno subito in questi ultimi mesi forti oscillazioni ; la presente offerta risulta però abbastanza favorevole, per cui vi proponiamo di dare il vostro benestare approvando il disegno di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :  
G. Beati

Disegno di

### DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'emissione di un prestito di Fr. 25.000.000,— al 4 ½% 1965

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 aprile 1965 n. 1290 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il Consiglio di Stato è autorizzato a emettere un prestito di franchi 25.000.000,— al tasso di interesse del 4 ½ % e alle condizioni stabilite dalla Banca dello Stato, destinato al consolidamento delle partecipazioni dello Stato alle imprese idroelettriche ed al finanziamento di altre opere pubbliche.

*Art. 2.* — Gli interessi sono iscritti nella gestione ordinaria del bilancio nella categoria « Interessi passivi » del Dipartimento finanze.

*Art. 3.* — Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

